

## **Decreto Ministeriale 19-12-1997**

Determinazione del costo base di produzione a metro quadrato degli immobili ultimati nel 1996.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 1998 n. 60).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
di concerto con  
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'*art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392*;

Visto l'*art. 15, comma 7, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217*;

Visto l'*art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13*;

Visto l'*art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537*;

Visto l'*art. 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724*;

Ritenuto necessario provvedere alla determinazione del costo di produzione per l'anno 1996 al fine di consentire la corretta applicazione delle norme sopra richiamate;

Ritenuto che il costo base degli immobili ultimati nell'anno 1996 risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e per quelle meridionali;

Ritenuto che, ai fini della determinazione del predetto costo base, si deve tener conto del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della *legge 28 gennaio 1977, n. 10*;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 dicembre 1997;

Adotta il seguente decreto:

**1.** 1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1996 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, è determinato come segue:

1996: L. 1.422.000.

**2.** Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1996 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, è determinato come segue:

1996: L. 1.320.000.

**2** 1. Gli elementi costitutivi del costo base di produzione di cui all'*art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392*, incidono sul costo medesimo nelle seguenti percentuali:

a) 81 per cento per il costo di produzione di cui al secondo comma, lettera a), dell'*art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392*;

b) 7 per cento per il contributo di concessione di cui al secondo comma, lettera b) del citato art. 22;

c) 12 per cento per il costo dell'area di cui al secondo comma, lettera c) del medesimo art. 22.

**3.** 1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e non è soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'*art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20*.